

Oggetto Contratto di Servizio per il TPL urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino - Liquidazione saldo "addendum" di cui alla D.G.R. n-32-9796 del 13/10/2008 relativo all'anno 2010 (U.L. Euro 21.294.398,32).

Determinazione del Direttore di Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Direttore di Pianificazione e Controllo Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹, liquida, su fondi già impegnati, i seguenti importi:

- Euro 21.294.398,32 alla società G.T.T. S.p.A. (P.I. 08559940013), C.so Turati 19/6, 10128 Torino, c/c 500084794 presso UniCredit S.p.A. – filiale di Torino Centro – IBAN IT64 Y02008 01177 000500084794 - a titolo di saldo² per l'anno 2010 delle risorse relative all'addendum di cui alla D.G.R. n.32-9796 del 13/10/2008 per i servizi di trasporto pubblico urbano e suburbano – Città di Torino³ - erogati in tale anno a fronte della fattura n.2127001404 del 18/06/2012 di Euro 23.794.398,32 oltre IVA.

La spesa complessiva di Euro 21.294.398,32 trova capienza sui fondi già impegnati al codice intervento del Bilancio 2010 n. 1050103 - cap. 530/50 del PEG 2010⁴- "*Prestazioni di servizio – Servizi Trasporto Pubblico Locale*"⁵. (impegno 2010/30) opportunamente conservati a residui.

Si dà atto che, a seguito dei chiarimenti forniti con Circolare n. 29 del 8 ottobre 2009 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, si procederà agli adempimenti previsti dal D.M. 40 del 18 gennaio 2008, in vigore a far data dal 29 marzo 2008, nei confronti di UniCredit SpA – C.F. 00348170101, cessionario dei crediti GTT SpA

Motivazione

Con D.G.R. n. 8-5296 del 19 febbraio 2007 è stato approvato il Programma Triennale dei servizi di T.P.L. ai sensi dell'art. 4 della L.R. 1/2000 per il periodo 1 gennaio 2007-31 dicembre 2009 (PTR) con il quale, tra l'altro, a ciascun ente soggetto di delega, è stato attribuito un budget di risorse da utilizzarsi per il finanziamento dei servizi minimi. Il programma triennale condizionava l'effettiva assegnazione delle risorse a seguito della sottoscrizione formale dell'accordo di programma previsto dall'art. 9 della L.R. 1/2000.

Il 26 marzo 2008, Agenzia per la mobilità Metropolitana e la Regione Piemonte hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti nel settore trasporto pubblico locale per il triennio 2007/2009.

L'Accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio d'Amministrazione nella seduta del 7 febbraio 2008, assegna le risorse per il finanziamento dei servizi minimi (automobilistici e tranviari), a compensazione degli oneri conseguenti ai contratti di servizio, sottoscritti con gli esercenti (oltre che per la gestione delle attività connesse al conferimento della materia).

L'Accordo prevede inoltre che, qualora si rendessero successivamente disponibili a vario titolo eventuali risorse, la loro assegnazione sarà disciplinata in un apposito "addendum" con modalità tali da non inficiare gli atti consequenziali all'Accordo stesso.

Nella fattispecie, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) all'art.1 commi 295 ("al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi di TPL, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello di servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio da autotrazione") e 298 (... "al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di TPL [...] è attribuita alle Regioni una quota dell'accisa sul gasolio [...]"), a decorrere dal 2008 si sono rese disponibili ulteriori risorse che, per la Regione Piemonte, sono pari a complessivi € 43.422.222,30.

Con D.G.R. n.53-9321 del 28/07/2008, la Regione Piemonte ha disposto l'integrazione delle risorse economiche previste per l'espletamento dei servizi di trasporto per il periodo di validità 1/1/2008 – 31/12/2010 con le risorse di cui sopra provvedendo al riparto tra i soggetti di delega ex art.9 della L.R. 1/2000.

Successivamente, con D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, la Regione Piemonte ha approvato le bozze di "Addendum" agli Accordi di Programma per il finanziamento dei servizi minimi e degli investimenti, tra i quali quello relativo all'Accordo sottoscritto con l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

Con la medesima deliberazione è stato disposto il trasferimento delle risorse ai soggetti di delega che, sulla base di intese con le aziende (concessionarie dei servizi di TPL) provvederanno ad erogare le stesse risorse, per l'anno 2008 a titolo di anticipazione, con congruaggio da effettuarsi (per il periodo dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria, a seguito delle procedure di affidamento mediante gara.

Il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione del 18/11/2008, oltre ad approvare lo schema di "Addendum" all'Accordo di programma tra Agenzia e Regione Piemonte, successivamente sottoscritto il 24/11/2008, ha fornito al direttore generale, tra gli altri, i seguenti indirizzi in merito all'attribuzione e all'erogazione delle maggiori risorse di cui sopra:

- I. definire, in specifici accordi da sottoscrivere con le aziende concessionarie dei servizi di TPL:*
 - a. che le maggiori risorse saranno erogate a titolo di anticipazione;*
 - b. che, come previsto dalla D.G.R. 32-9796 del 18/10/2008, sulle risorse erogate a titolo di anticipazione sarà effettuato un congruaggio (per il periodo decorrente dal 1/1/2008 sino alla data di decorrenza del nuovo contratto), il cui ammontare sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare alle aziende a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria;*
 - c. che dalle operazioni di parametrizzazione non potranno derivare oneri aggiuntivi a carico dell'Agenzia rispetto alle risorse regionali rese disponibili per ciascun anno di competenza;*
- II. verificare, nell'ambito dell'accordo finalizzato alla corresponsione dell'anticipo delle maggiori risorse ex D.G.R. 53-9321 del 28/07/2008:*
 - a. che sia tacitata qualsiasi pretesa alla corresponsione di maggiori compensazioni economiche rispetto a quelle impegnate per gli anni 2006 e 2007;*
 - b. che sia ridefinito il termine di durata del periodo contrattuale in relazione ai criteri di gradualità disposti con l'art. 19 comma 2 dell'Accordo di Programma;*
 - c. che sia accettata, qualora non sia stata originariamente prevista, una specifica clausola contrattuale che impegni il concessionario a garantire l'erogazione del servizio oltre la data di termine di validità contrattuale, fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio, alle condizioni economiche in*

essere al termine, fatte salve eventuali integrazioni delle compensazioni economiche finanziate con risorse statali o regionali aggiuntive.

In ottemperanza con gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei limiti indicati nella L.R. n.1/2000, è stato predisposto uno specifico schema di appendice contrattuale al contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano e suburbano conferito dalla Città di Torino che è stato sottoscritto dalla parti in data 15/12/2008.

Tale appendice recita, in particolare, che (art.2) *“a decorrere dal 1 gennaio 2008 le compensazioni economiche degli obblighi di servizio sono incrementate in ragione di Euro 0,44 (oltre IVA) per ogni vett*km effettivamente erogata, così come rilevabile dal consuntivo asseverato dall'Agenzia”.*

Sulla base delle verifiche, l'Agenzia⁶ ha approvato sia la produzione complessiva che la relativa spettanza contrattuale per i Servizi erogati nel corso del 2010 a fronte del Contratto in oggetto, definendo di conseguenza la quota liquidabile a titolo di anticipazione alla Società GTT relativa agli “addenda” di cui alla D.G.R. n.32-9796 del 18/10/2008, in base all'Appendice Contrattuale sottoscritta il 15/12/2008.

La stessa Società GTT ha presentato conseguentemente la fattura di cui in “Decisione”, n.2127001404 del 18/06/2012 di Euro 23.794.398,32 (IVA esclusa), liquidata per Euro 2.500.000,00 con Determinazione n.351 del 26/09/2012 e liquidabile a saldo per Euro 21.294.398,32.

Attenzione

A seguito dell'adozione del presente atto di liquidazione è necessario provvedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento.

*Il Direttore di Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa*

Torino, lì 24 dicembre 2013

¹ Artt. 107 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 14 del “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana – art. 35 del “Regolamento di contabilità” approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.

² A meno del conguaglio di cui all'art.2.4 dell'Appendice Contrattuale, che sarà definito parametrando le compensazioni complessive da erogare a quelle desumibili dall'offerta risultante aggiudicataria della procedura di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto

³ Contratto di servizio stipulato tra città di Torino e ATM S.p.A in data 15/05/2001 con validità sino al 31/12/2002; prorogato al 31/12/2003 con D.G.C. del 3/12/2002; prorogato al 30/06/2004 con contestuale presa d'atto dell'ingresso dell'Agenzia nella gestione del contratto; prorogato al 31/12/2005 con determinazione 203 del 28/07/2004 applicativa della deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n. 2/2 del 30/06/2004, prorogato al 31 dicembre 2006 e comunque – tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico [...] – fino al subentro del nuovo gestore nell'affidamento del servizio con determinazione n.391 del 29/12/2005 in esecuzione della deliberazione di indirizzi del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 10/1 del 28 dicembre 2005.

⁴ Approvato con deliberazione n. 6 del Consiglio d'Amministrazione del 22/03/2010.

⁵ Determinazione n.512 del 24/12/2009.

⁶ Nota prot. Agenzia n.1624 del 12/04/2011.